



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles[...]
(OR. en)

6250/19

EF 52
ECOFIN 140

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 gennaio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 62 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico in ordine alle operazioni su derivati OTC

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 62 final.

All.: COM(2019) 62 final



Bruxelles, 30.1.2019
COM(2019) 62 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che
gestiscono il debito pubblico in ordine alle operazioni su derivati OTC**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) del 4 luglio 2012 impone, inter alia, la compensazione mediante controparte centrale di tutti i contratti derivati OTC standardizzati, la segnalazione di tutti i contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni e l'attuazione di tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate a livello centrale.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR, le banche centrali e gli enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento stesso e non sono pertanto soggetti a tali obblighi.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'EMIR, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'elenco dei soggetti esonerati mediante atti delegati, se la Commissione stessa, dopo aver analizzato il trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici che gestiscono il debito pubblico nel quadro normativo di altre giurisdizioni e dopo aver informato dei risultati il Parlamento e il Consiglio, conclude che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali e degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare tecniche di attenuazione del rischio.

2. PRECEDENTI VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha effettuato due riesami del trattamento internazionale riservato alle banche centrali e ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima in ordine alle operazioni su derivati OTC.

Il primo riesame riguardava i quadri giuridici del Giappone, della Svizzera, degli Stati Uniti, dell'Australia, del Canada e di Hong Kong e ha concluso nel 2013¹ che il Giappone e gli Stati Uniti soddisfacevano le condizioni per poter aggiungere le banche centrali e gli enti pubblici responsabili della gestione del debito pubblico delle due giurisdizioni all'elenco dei soggetti esonerati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR².

Il secondo riesame riguardava i quadri giuridici dell'Australia, del Canada, di Hong Kong, del Messico, di Singapore e della Svizzera e ha concluso nel 2017³ che tutte queste giurisdizioni soddisfacevano le condizioni per poter aggiungere le banche centrali e gli enti pubblici responsabili della gestione del debito pubblico in tali giurisdizioni all'elenco dei soggetti esonerati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR⁴.

¹ I risultati del riesame sono stati oggetto di una relazione adottata il 22 marzo 2013 (COM(2013) 158 final).

² Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).

³ I risultati del riesame sono stati oggetto di una relazione adottata il 2 marzo 2017 (COM(2017) 104 final).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione del 2 marzo 2017 (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 1).

3. VALUTAZIONE ATTUALE

La presente valutazione è stata avviata in seguito alla notifica del Regno Unito del 29 marzo 2017 relativa all'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nel momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, l'esenzione delle banche centrali e degli enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'EMIR non si applicherebbe più alla banca centrale o agli enti preposti alla gestione del debito pubblico del Regno Unito.

Fino al recesso del Regno Unito dall'Unione l'EMIR, in particolare le disposizioni relative agli obblighi di compensazione e di segnalazione e alle tecniche di attenuazione del rischio, è direttamente applicabile nel Regno Unito. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act 2018), il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha recepito le disposizioni dell'EMIR nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione. Per porre rimedio ai problemi o alle carenze derivanti dal recepimento dell'EMIR nel diritto interno britannico, il Regno Unito modificherà⁵ o ha già modificato⁶ la legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000) e il diritto interno del Regno Unito che recepisce l'EMIR, ad esempio trasferendo le responsabilità e i compiti attribuiti alla Commissione o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) al Tesoro o ad altre autorità del Regno Unito. La valutazione riportata nella presente relazione si basa su tale quadro giuridico.

4. PROGRESSI IN MERITO ALLE RIFORME DEI MERCATI DEGLI STRUMENTI DERIVATI OTC

Obbligo di compensazione

Secondo il progetto di legge nazionale del Regno Unito che recepisce l'EMIR, l'obbligo di compensazione delle operazioni su derivati OTC sarebbe mantenuto. L'obbligo di compensazione riguarderebbe in linea di principio tutte le operazioni su derivati OTC, con esenzioni analoghe a quelle applicabili ai sensi dell'EMIR.

Obbligo di segnalazione

In base al progetto di legge nazionale del Regno Unito che recepisce l'EMIR, l'obbligo di segnalazione di tutte le operazioni su derivati OTC sarebbe mantenuto, in particolare le norme che descrivono quale controparte ha la responsabilità di segnalare l'operazione e quali informazioni devono essere comunicate.

Tecniche di attenuazione del rischio

Il progetto di legge nazionale del Regno Unito che recepisce l'EMIR manterrebbe le norme che impongono l'uso di tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni su derivati OTC

⁵ Regolamenti del 2018 sulle controparti centrali (modifica, ecc. e disposizione transitoria) (uscita dall'UE) adottati il 13 novembre 2018 (SI 2018 n. 1184); regolamenti del 2018 sui repertori di dati sulle negoziazioni (modifica e disposizione transitoria) (uscita dall'UE) adottati il 6 dicembre 2018 (SI 2018 n. 1318).

⁶ Regolamenti del 2018 sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (modifica, ecc. e disposizione transitoria) (uscita dall'UE), progetto pubblicato per consultazione il 22 ottobre 2018.

non compensate a livello centrale, comprese le norme in materia di tempestiva conferma delle operazioni, di riconciliazione del portafoglio e di procedure per la risoluzione delle controversie.

5. TRATTAMENTO INTERNAZIONALE RISERVATO ALLE BANCHE CENTRALI E AGLI ENTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligo di compensazione

Secondo il progetto di legge nazionale del Regno Unito che recepisce l'EMIR⁷, la banca centrale del Regno Unito, talune banche centrali straniere e altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima sarebbero esonerati dall'applicazione dell'obbligo di compensazione. Il Tesoro avrebbe la facoltà di estendere tale esenzione ad altre giurisdizioni straniere mediante regolamento. Inoltre, l'esenzione dall'obbligo di compensazione si applicherebbe alla Banca dei regolamenti internazionali, a talune banche multilaterali di sviluppo e ad altri enti del settore pubblico di proprietà delle amministrazioni centrali.

Obbligo di segnalazione

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione, il Regno Unito intende esonerare da tale obbligo la banca centrale del Regno Unito, talune banche centrali straniere e altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. Sarebbe possibile estendere l'esenzione ad altre giurisdizioni straniere. L'esenzione dall'obbligo di segnalazione si applicherebbe anche alla Banca dei regolamenti internazionali.

Tecniche di attenuazione del rischio

Secondo il progetto di legge nazionale del Regno Unito, la banca centrale del Regno Unito, talune banche centrali straniere e altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima sarebbero esonerati dall'obbligo applicare tecniche di attenuazione del rischio alle operazioni su derivati OTC non compensate a livello centrale. Il Tesoro avrebbe la facoltà di estendere l'esenzione ad altre giurisdizioni straniere. L'esenzione si applicherebbe anche alla Banca dei regolamenti internazionali, a talune banche multilaterali di sviluppo e ad altri enti del settore pubblico di proprietà delle amministrazioni centrali.

6. CONCLUSIONE

Il quadro normativo volto all'attuazione delle riforme in materia di strumenti derivati OTC convenute a Pittsburgh nel 2009 sarà vigente nel Regno Unito dopo il suo recesso dall'Unione, in caso di entrata in vigore della regolamentazione annunciata. Il progetto di quadro normativo nazionale del Regno Unito che recepisce l'EMIR esonera la banca centrale del Regno Unito, talune banche centrali straniere e taluni enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima dagli obblighi di compensazione e di segnalazione e dall'obbligo di applicare tecniche di attenuazione del rischio. Il progetto di quadro normativo del Regno Unito contiene anche disposizioni che

⁷ Regolamenti del 2018 sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (modifica, ecc. e disposizione transitoria) (uscita dall'UE), progetto pubblicato per consultazione il 22 ottobre 2018.

consentono di estendere l'esenzione alle banche centrali e agli enti preposti alla gestione del debito pubblico di altri paesi.

L'aggiunta della banca centrale del Regno Unito e degli enti britannici preposti alla gestione del debito pubblico all'elenco dei soggetti esonerati dall'ambito di applicazione dell'EMIR escluderà le responsabilità monetarie dei soggetti stessi dall'ambito di applicazione dell'EMIR e contribuirà a creare condizioni di parità nell'applicazione delle riforme in ambito EMIR in ordine alle operazioni effettuate con le banche centrali nelle diverse giurisdizioni. Una tale misura contribuirà inoltre ad una maggiore coerenza e uniformità a livello internazionale.

La Commissione conclude pertanto che l'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR dovrebbe essere modificato per esonerare dall'ambito di applicazione dell'EMIR la banca centrale del Regno Unito e gli altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

L'analisi comparativa illustrata nella presente relazione non è esaustiva. Essa è basata sul diritto interno del Regno Unito che recepisce l'EMIR, del quale alcune parti non sono ancora pienamente adottate.

La Commissione continuerà a riesaminare con regolarità il trattamento internazionale riservato alle banche centrali e agli enti pubblici in ordine ai derivati OTC nei paesi terzi, in particolare nei paesi terzi elencati all'articolo 1, paragrafo 4, dell'EMIR. L'elenco dei soggetti esonerati può essere aggiornato alla luce dello sviluppo della regolamentazione nei paesi terzi e tenendo conto di eventuali nuove fonti di informazione. Il riesame potrebbe altresì comportare l'esclusione di taluni paesi terzi dall'elenco dei soggetti esonerati.